Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 7 del 10 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 10 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2674.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Amendola Francesco fu Michele, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amendola Francesco fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 8 ottobre 1952, della Commissione parlamentre, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amendola Francesco fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), della superficie di ettari 170.03.00, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 153.13.58, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.89.42.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amendola Francesco fu Michele, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
Parche di Vincenzone	47	37	a	Seminativo irriguo	III	4	04	54	1.618,16
Id.	47	38	a	Id.	III	24	99	20	16.869,57
					Totali .	29	03	74	18.487,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col nuovo canale di bonifica e con restante proprietà Amendola Francesco;
Est: con le particelle 39-112 del foglio 47 e con la restante proprietà Amendola Francesco;
Sud: con la proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Sud-ovest ed *ovest*: con la proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO					
La Storta	59	3	a	Pascolo cespugliato	II	45	51	67	8.875,76
Id.	59	3	b	Id.	II	31	37	50	6.118,12
Id.	59	4	—	Fabbricato rurale	—	0	02	76	—
Id.	59	6	a	Prato	II	2	13	11	895,06
Id.	59	11	a	Id.	II	3	34	64	1.405,66
Id.	59	31	a	Id.	I	6	07	69	3.342,30
Id.	61	12	—	Id.	II	3	03	40	1.274,28
Id.	61	13	—	Seminativo irriguo	II	7	27	12	4.9[illegible]8,06
Id.	57	7	(ora 7)	Pascolo cespugliato	I	15	43	80	5.723,16
Id.	57	7	(ora 3[illegible])	Seminativo irriguo	III	4	15	55	1.602,20
Id.	57	7	(ora 3[illegible])	Pascolo cespugliato	I	5	69	60	2.107,52
				Totali		124	09	84	36.312,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la particella 9 del foglio 51;
Nord-est: con la proprietà dei fratelli Scaramella;
Sud-est: con il canale di bonifica e con la proprietà di Saronio Pietro e Boselli Angela;
Sud-ovest: con la proprietà di Farina Enrichetta e con la proprietà dell'Istituto orientale di Napoli.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	29	03	74	18.487,73
2° Corpo	124	09	84	36.312,12
In complesso	153	13	58	54.799,85

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.887.731,20 (diciannovemilioniottocentottantasettemilasettecentotrentuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amendola Francesco fu Michele, in comune di Eboli (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO					
Parche di Vincenzone	47	2	—	Frutteto	I	0	56	94	1.765,14
Id.	47	3	—	Seminativo irriguo	I	12	[illegible]3	09	11.313,58
Id.	47	7	b	Agrumeto	II	4	09	12	14.319,36
				Totali		16	89	15	27.398,08

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale del bosco Grande;
Est: con la strada nazionale Tirreno Inferiore;
Sud: con la restante proprietà Amendola Francesco;
Ovest: con la restante proprietà Amendola Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO									
Parche di Vincenzone	47	38	d	Seminativo irriguo	II	0	00	27	1,85

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la restante proprietà Amendola Francesco;
Est: con la particella 39 del foglio 47;
Sud: con la proprietà di Colonna di Galatro Lorenzo e Cecilia;
Ovest: con la restante proprietà Amendola Francesco.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	16	89	15	27.398,08
2° Corpo	0	00	27	1,85
In complesso	16	89	42	27.399,93

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2675.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bassi Concettina fu Alfonso, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bassi Concettina fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 8 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bassi Concettina fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 3.77.55, specificamente descritti negli elenchi nn. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 2.51.70, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.25.85.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bassi Concettina fu Alfonso, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Battipaglia	7/A	202	b	Seminativo	II	0	29	40	117,60
Id.	7/A	205	b	Seminativo irriguo	III	2	22	30	889,19
					Totali	2	51	70	1.006,79

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada nazionale delle Calabrie e restante proprietà Bassi Concettina;
Est: con le particelle 27, 378, stesso foglio 7/A;
Sud: con la ferrovia Napoli-Brindisi;
Ovest: con la restante proprietà Bassi Concettina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 367.478,35 (trecentosessantasettemilaquattrocentosettantotto e centesimi 35), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bassi Concettina fu Alfonso, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Battipaglia	7/A	205	c	Seminativo irriguo	III	1	25	85	503,40

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con proprietà Bassi Concettina;
Sud: con ferrovia Battipaglia-Potenza;
Nord-ovest: con proprietà Bassi Concettina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2676.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Falco Leopoldo fu Cesare, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Falco Leopoldo fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Udito il parere, in data 4 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Falco Leopoldo fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 45.86.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 50. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Falco Leopoldo fu Cesare, in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Fievo	187	18	—	Prato	II	5	03	50	3.902,05
Id.	187	17	—	Seminativo	III	3	35	72	1.175,02
Id.	187	24	—	Pascolo	I	2	18	05	2.071.48
Id.	187	15	—	Seminativo	III	0	78	47	274,64
Id.	187	21	—	Id.	II	0	45	73	251,51
Id.	198	5	—	Prato	II	5	03	61	3.902,95
Id.	198	6	—	Pascolo arborato	unica	0	52	67	553,03
Id.	198	1	a	Seminativo	III	28	48	93	9.971,25
				Totali		45	86	68	22.101,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale d'Auriva, e con le particelle 20, 22, 12, 11 e 23/a del foglio 187;
Est: con le particelle 16/a, 20/a, 14 e 22 del foglio 187, e particelle 2/a, 2/b e 2/c, del foglio 198;
Sud-est: con la rimanente proprietà dello stesso Falco Leopoldo;
Sud-ovest: con la strada Domiziana e con le particelle 16/c e 20/c del foglio 187.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.852.105,15 (settemilioniottocentocinquantaduemilacentocinque e cent. 15), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2677.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - ai terreni di proprietà di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 8 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una suprficie di ettari 55.08.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 51. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Canale Sele	49	1	—	Prato	III	21	71	57	6.297,56
Id.	42	1	—	Pascolo cespugliato	III	33	03	9)	2 973,50
Id.	23	101	b	Seminativo	IV	0	32	68	(2,10
				Totali		55	08	15	9.333,16

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la restante proprietà Kingsland Alberto-Alessandro;
Sud-est: con la strada provinciale del Corneto;
Ovest: con proprietà Farina Mattia;
Nord-ovest: con le particelle 30, 33 e 34 del foglio 42.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.418.275,80 (tremilioniquattrocentodiciottomiladuecentosettantacinque, e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2678.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rago Luigi fu Fiorentino, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rago Luigi fu Fiorentino, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 8 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rago Luigi fu Fiorentino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 11.13.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 52. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rago Luigi fu Fiorentino, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Ente Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cupa Filetta	5/A	23	—	Incolto produttivo	unica	0	27	98	3,64
Id.	5/A	24	—	Seminativo irriguo	IV	3	50	40	840,96
Id.	5/A	87	b	Id.	IV	7	35	61	6.804,40
				Totali	.	11	13	99	7.649 —

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con le particelle 25, 26, 34, 38, 41, 42 e 198 del foglio 5/A;
Sud-est: con proprietà Pignatelli-Aragona Cortes Marzio;
Sud-ovest: con la restante proprietà Rago Luigi e con le particelle 19 e 20 del foglio 5/A;
Nord-ovest: con strada Fasanara e con fiume Tusciano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.569.967,80 (duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentosessantasette e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

REZZO L. 40 (9103113) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.